



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO ENERGIA

(Decreto-Legge 29 settembre 2023, n.131)

Con delibera ARERA verranno stabilite le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano l'istanza di concessione delle agevolazioni.

Le imprese che accedono alle agevolazioni per gli "energivori" sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, oltre ad impegnarsi in ulteriori specifici obblighi (es. riduzione emissioni inquinanti). In caso di inadempimento di tali obblighi, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione è tenuta a rimborsare l'importo percepito per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi.

L'efficacia di tutte le nuove disposizioni sugli "energivori" (di cui sopra) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti di stato).

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (art. 4)

Al fine di promuovere l'adempimento spontaneo e l'emersione della base imponibile, la nuova norma concede la possibilità di rimuovere le violazioni in materia certificazione dei corrispettivi (previste dall'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), commesse **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023**, mediante l'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), attraverso cui, si ricorda, è possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti tramite il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta, in ragione del tempo trascorso per la regolarizzazione delle violazioni.

La sanatoria è possibile solo se il ravvedimento operoso sia effettuato entro la data del **15 dicembre 2023**.

La norma prevede, inoltre, che il ravvedimento in questione si applichi anche alle violazioni constatate non oltre il **31 ottobre 2023**, purché non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Viene, infine, previsto che le violazioni regolarizzate, ai sensi della disciplina in commento, non rilevino ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della stessa, prevista per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero da un mese a sei mesi, se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro.